

COMUNE DI MANZANO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI COMUNALI DESTINATI AL TRASPORTO SCOLASTICO

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n°48 del 25.11.2004
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n°41 del 28.06.2006
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n°10 del 20.05.2013*

Art. 1

Oggetto

E' oggetto del presente Regolamento il servizio scuolabus che l'Amministrazione Comunale intende garantire mediante gestione diretta, quale intervento volto a concorrere all'attuazione di un'effettiva generalizzazione del diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica degli alunni.

Art. 2

Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto prioritariamente agli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le locali scuole dell'obbligo e le scuole dell'infanzia. Il servizio di trasporto, per ragioni economiche ed organizzative inerenti i tempi e per difficoltà oggettive di accesso alle abitazioni, non può essere esteso a tutta la popolazione scolastica nell'intero tragitto casa scuola e viceversa. Sono esclusi dal servizio coloro che abitano ad una distanza dalla scuola inferiore a m. 1000. Quanti intendano utilizzare il presente servizio dovranno accettare le disposizioni del presente regolamento e le scelte operative conformi alla normativa in esso previste. Sono ammessi al servizio di trasporto prioritariamente:

1. gli alunni appartenenti a nuclei familiari in cui circostanze o fattori oggettivi impediscono il trasporto con mezzi propri. Tali condizioni di impossibilità si individuano in:
 1. orari di lavoro di entrambi i genitori e parenti ed affini conviventi incompatibili con gli orari di svolgimento delle lezioni scolastiche;
 2. indisponibilità di automezzi utili al trasporto;
 3. presenza di genitori invalidi o non in grado di provvedere al trasporto;
2. presenza di più figli da trasportare a scuole diverse, in centri diversi in orari giudicati dal servizio di trasporto scolastico come incompatibili.

Per gli alunni portatori di handicap il servizio di trasporto scolastico viene svolto negli stessi termini e con le stesse modalità praticate per gli altri alunni, compatibilmente con le risorse e i mezzi a disposizione. Le distanze dalla fermata e dalla scuola previste dal presente regolamento possono essere ridotte in funzione delle specifiche difficoltà dell'alunno portatore di handicap. In casi particolari il servizio potrà essere concesso anche ai non residenti. La concessione sarà valutata tenuto conto dell'accoglimento di tutte le richieste degli aventi diritto con ammissione prioritaria e della disponibilità di posti sui mezzi previo nulla osta del Comune di residenza del richiedente.

Art. 3

Accesso al servizio

I genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio dovranno presentare apposita richiesta al Comune, presso l'Ufficio Patrimonio, entro il mese di luglio precedente l'inizio dell'anno scolastico. Oltre al suddetto termine, eventuali domande di accesso al servizio potranno essere accolte nel limite dei posti disponibili e compatibilmente con il percorso e gli orari fissati. La domanda verrà considerata valida per l'intera durata dell'anno scolastico.

I genitori dei bambini e alunni ammessi al servizio dovranno presentare all'Ufficio Patrimonio del Comune all'inizio di ogni anno scolastico una fototessera dell'alunno ai fini del rilascio dell'obbligatorio tesserino di riconoscimento, come da Circolare Ministeriale n. 10/93.

Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della graduatoria si terrà conto delle situazioni di cui all'art 2 e della maggiore distanza della residenza dal plesso scolastico frequentato.

Art. 4

Accompagnamento

Per gli alunni della scuola dell'obbligo l'accompagnamento può essere attivato solo in casi di particolare necessità e compatibilmente con le risorse disponibili. Per gli alunni delle scuole dell'infanzia l'accompagnamento è obbligatorio e organizzato dal Responsabile del servizio di concerto e con la collaborazione attiva del Comitato Genitori. I compiti degli accompagnatori

s'intendono improntati allo spirito educativo cui il servizio intende essere uniformato: sarà loro cura verificare che il servizio sia utilizzato solo dai bambini aventi diritto e che la salita e la discesa siano eseguite correttamente. Per il servizio di accompagnamento degli alunni portatori di handicap si procederà di volta in volta, compatibilmente con le risorse ed i mezzi a disposizione, a predisporre le misure più idonee in base alle segnalazioni dei Servizi Sociali.

Art. 5

Sicurezza degli alunni. Assenza di genitori o loro delegati alla fermata dello scuolabus

Il Comune adotta tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare, con apposita direttiva da parte del Responsabile del Servizio Competente, le condizioni di sicurezza degli alunni dal momento della salita sugli scuolabus al momento di fermata presso la scuola e fino alla consegna al personale scolastico competente. Analogamente avviene dal momento dell'uscita dalla scuola e fino alla riconsegna degli alunni alle persone autorizzate.

Nell'ipotesi che durante il servizio di ritorno da scuola nessuno si presenti alla fermata prestabilita a ritirare l'alunno, lo stesso verrà trasportato presso la Sede comunale, dove il genitore potrà raggiungerlo per il rientro a casa. In tal caso verrà richiesto di corrispondere al Comune un rimborso spesa orario in misura tale da coprire la prestazione straordinaria del personale ed eventuali spese telefoniche.

Qualora una simile situazione si verificasse per più di tre volte nel corso dell'anno, l'alunno verrà escluso dal servizio per l'anno scolastico in corso ed i familiari dovranno provvedere direttamente al trasporto del medesimo a scuola.

Il genitore sottoscrivendo la domanda di adesione al servizio, solleva comunque l'Amministrazione e/o la ditta appaltatrice da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti antecedenti la salita e successivi la discesa dallo scuolabus.

Art. 6

Norme comportamentali

L'alunno durante il trasporto deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso, non deve distrarre l'autista, nè creare situazioni di pericolo per la sicurezza propria e degli altri passeggeri. In caso di reiterato comportamento scorretto, l'Amministrazione potrà sospendere o anche revocare il servizio all'alunno previa segnalazione alla famiglia. L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non idonee a svolgere il servizio in modo sicuro.

Art. 7

Utilizzo del servizio

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa scuola e scuola casa viene fornito alle singole scuole per alcune uscite didattiche e per gli altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31/01/1997 e della Circolare Ministeriale 23/97. L'Amministrazione Comunale può mettere a disposizione per gite scolastiche i propri mezzi, in modo da non compromettere il normale servizio di trasporto scolastico, per un tetto massimo di 50.

La richiesta di disponibilità degli automezzi va inoltrata con adeguato preavviso all'Ufficio Patrimonio del Comune. Possono essere, a discrezione del Comune, autorizzate altre uscite aggiuntive rispetto a quelle suindicate.

Le tariffe per i suddetti servizi sono determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 8

Danneggiamenti

Eventuali danneggiamenti riscontrati sui mezzi saranno addebitati alla famiglia dell'alunno che li ha cagionati.

In caso di utilizzo del servizio scuolabus da parte delle istituzioni scolastiche, qualora non sia possibile individuare l'alunno responsabile del danneggiamento, quest'ultimo sarà interamente addebitato all'istituzione scolastica.

Art. 9

Piano di trasporto

I tragitti, i punti di fermata e gli orari vengono definiti annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio è effettuato per la durata dell'intero anno scolastico, esclusione fatta per il periodo degli esami.

Il trasporto potrà non essere garantito:

- a) qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio su parere insindacabile del responsabile di servizio competente;
- b) in caso di variazione dell'inizio e/o della fine dell'orario di lezione nonché di sospensione delle lezioni non preventivamente comunicati;
- c) in caso di sciopero del personale comunale nonché in caso di sciopero del personale scolastico qualora non sia garantita la vigilanza dei bambini all'ingresso ed all'uscita della scuola;
- d) in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano, se non preventivamente comunicati e concordati con il servizio competente;
- e) in caso di avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti. In tale ipotesi non è previsto un servizio sostitutivo.

Art. 10

Pagamento del servizio

Ogni utente partecipa alla spesa del servizio di trasporto scolastico versando nelle casse comunali una tariffa annuale. La tariffa a carico delle famiglie degli alunni trasportati e la modalità di pagamento della stessa, è fissata dalla Giunta Comunale con apposito atto. Lo stesso organo, annualmente ed in sede di determinazione delle tariffe, potrà disporre eventualmente anche per la disciplina di casi riguardanti l'esenzione dal pagamento del servizio.

L'importo della tariffa deve essere corrisposto indipendentemente dalle giornate di utilizzo del servizio.

Qualora per avaria dei mezzi o per indisponibilità degli autisti, il servizio venga sospeso per più di tre giorni anche consecutivi, nell'arco di un mese, la tariffa verrà opportunamente decurtata dell'importo corrispondente alle giornate di sospensione del servizio.

Art. 11

Norme transitorie e finali

Ai fini della gestione del servizio si provvede mediante atto del responsabile del servizio sentito l'Assessore competente. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.